



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 203 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 17/10/2012

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP), AI SENSI DELL'ART. 27-BIS, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000 PER AVVIO FASE DI CONSULTAZIONE.

L'anno DUEMILADODICI addì DICIASSETTE del mese di OTTOBRE alle ore 13:45 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Assente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Assente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Assente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CARMELO FONTANA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 6 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.

Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. STSVILUP 2012/2533

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP), AI SENSI DELL'ART. 27-BIS, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000 PER AVVIO FASE DI CONSULTAZIONE.

LA GIUNTA

Premesso che:

- a seguito di un complesso processo di elaborazione e della conclusione dell'articolato procedimento disciplinato dall'art. 27 della L.R. n. 20/2000, nonché in esito alle procedure di condivisione con la Regione, con deliberazione n. 69 del 2 luglio 2010, il Consiglio provinciale approvava la Variante generale al Piano territoriale di coordinamento provinciale (brevemente PTCP) che aveva l'obiettivo primario di adeguare lo strumento generale della pianificazione provinciale al nuovo quadro della pianificazione ridefinito dalla L.R. n. 20 emanata nel 2000 e ai Piani sovra ordinati intervenuti successivamente all'entrata in vigore del PTCP 2000;
- l'approvazione della Variante generale al PTCP aveva seguito lo schema procedurale che ha portato alla sottoscrizione tra Provincia e Regione, in data 3 dicembre 2008, dell'accordo di pianificazione con l'effetto di dimezzare i termini temporali delle fasi procedurali e di consentire alla Provincia l'approvazione del Piano prescindendo dall'Intesa regionale con l'obbligo di avviare una procedura di condivisione con la Regione prima dell'approvazione della Variante, in esecuzione a specifiche condizioni definite in sede di accordo di pianificazione;
- ad esito delle procedure di condivisione, la Regione aveva reso la Relazione 3 giugno 2010 prot. PG/2010/146433 (acquisita agli atti il 9 giugno 2010 con n. 44719 di prot.) sottoscritta dal Responsabile del Servizio Programmazione territoriale e sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna con cui, in merito a talune osservazioni comportanti modifiche alle tavole A1, relative alla tutela paesistica derivante dal PTPR, veniva espressa una valutazione di non condivisione delle proposte di accoglimento per la rilevanza paesaggistica del tema e in quanto il loro accoglimento avrebbe comportato la necessità di dare pubblica evidenza alle modifiche ad esse inerenti;
- in sede di approvazione, il Consiglio provinciale aveva quindi tenuto conto sia del limite operante in merito al rispetto delle determinazioni convenute con l'accordo di pianificazione sottoscritto con la Regione, sia del limite delle innovazioni non sostanziali, tali quindi da non mutare le caratteristiche essenziali ed i criteri di impostazione della Variante generale del PTCP e da non richiedere né un aggiornamento del documento di valutazione ambientale del Piano, e del relativo parere motivato regionale, né la ripubblicazione del Piano stesso;

Atteso che:

- la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2012-2014 ha definito per il 2012, all'interno del programma per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente, l'obiettivo di proseguire le attività di elaborazione della Variante al PTCP in materia di fasce fluviali per recepire gli approfondimenti già svolti nella fase di controdeduzione ad alcune osservazioni a suo tempo presentate alla Variante generale al PTCP, nonché per migliorare l'efficacia di alcune previsioni;
- nel Piano dettagliato degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione 2012 di competenza del Settore "Sviluppo Economico, Montagna, Pianificazione e Programmazione del Territorio, delle Attività estrattive, dell'Ambiente e Urbanistica" è prevista la predisposizione della "Proposta di Piano per Variante specifica al PTCP (in materia di fasce fluviali)";
- in attuazione di tale obiettivo, il citato Settore ha quindi predisposto la proposta di Variante al PTCP formata dagli allegati sotto elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto per quanto qui non materialmente allegati, in relazione alla loro consistenza, ai fini della pubblicazione della presente all'Albo pretorio *online*:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

ALLEGATI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

- All. 1 Individuazione cartografica di sintesi delle proposte di modifica delle fasce fluviali
- All. 2 Schede illustrative delle proposte di modifica cartografica delle fasce fluviali;
- VALSAT - Rapporto Ambientale;
- VALSAT - Sintesi non Tecnica;
- STUDIO DI INCIDENZA;

- la proposta di Variante riguarda:
 - un aggiornamento cartografico del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni di Piano inerenti alcune modifiche cartografiche alle fasce fluviali, rappresentate e descritte negli Allegati 1 e 2 alla Relazione illustrativa;
 - il perfezionamento del testo dell'art. 38 del PTCP per migliorarne l'adeguamento, a suo tempo operato, alle disposizioni del PAI, come illustrato nella Relazione descrittiva, con lo scopo di risolvere alcuni problemi interpretativi insorti nell'applicazione del PTCP per quanto riguarda specificamente la disciplina degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti esistenti nelle fasce fluviali A e B;
 - alcune correzioni di errori presenti nell'articolato normativo (art. 11, 24, 33 e 35), evidenziate nella Relazione illustrativa, che non costituiscono modifiche sostanziali, rese necessarie alla luce dell'esperienza dei due anni di applicazione del PTCP modificato nel 2010;
- le modifiche al quadro conoscitivo, e quindi alle corrispondenti previsioni del PTCP vigente dal 2010, si impongono a seguito di un aggiornamento dello stato delle conoscenze e da un maggior dettaglio di analisi, o da nuovi elementi di condizionamento delle dinamiche idrauliche e paesaggistiche, nel rispetto dell'esigenza di assicurare la coerenza tra i principali strumenti di pianificazione di livello sovra comunale che ineriscono all'assetto e all'uso del suolo, il loro ruolo strategico e la specifica trattazione da essi svolta dei singoli temi di loro specifica competenza;

Considerato che:

- la legge regionale 6 luglio 2009, n. 6, recante "Governo e riqualificazione solidale del territorio", ha riconsiderato la procedura di formazione e approvazione di varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale, apportando, attraverso l'aggiunta alla L.R. n. 20/2000 dell'art. 27-*bis*, rilevanti modifiche rispondenti all'esigenza di abbreviare i tempi di svolgimento delle procedure approvative nei casi di varianti specifiche e tematiche al PTCP elencate dal comma 1 del citato art. 27-*bis*;
- per i contenuti che propone, la variante al PTCP è ascrivibile alle casistiche regolate dal citato art. 27-*bis*, aggiunto alla L.R. n. 20/2000 dall'art. 28 L.R. n. 6/2009 che ha introdotto nell'ordinamento urbanistico regionale un insieme organico di norme per il miglioramento dell'efficienza del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso misure volte alla semplificazione degli elaborati costitutivi oltre che alla accelerazione dei tempi di predisposizione e approvazione dei piani e loro varianti;
- in particolare, tra le modifiche di minore entità al piano generale provinciale che possono seguire una procedura semplificata, rispetto a quella ordinaria disciplinata dall'art. 27 della L.R. n. 20/2000 per il PTCP, l'art. 27-*bis* elenca anche le modificazioni e l'aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo di cui al citato comma 1, lettera e);

Rilevato che, sul piano procedurale, l'art. 27-*bis* della L.R. n. 20/2000 disciplina il procedimento approvativo di varianti specifiche o tematiche al PTCP prevedendo uno svolgimento in cui:

- in luogo della conferenza di pianificazione, la consultazione degli enti con compiti di governo del territorio è svolta in forma scritta e, a tal fine, copia della proposta di piano o di variante da adottare è inviata, anche su supporto informativo, ai soggetti di cui all'art. 27, comma 2, all'art. 14, commi 3 e 4 i quali possono trasmettere i propri contributi istruttori entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, potendo la Provincia, nell'adozione, prescindere dall'esame dei contributi presentati tardivamente;
- per le restanti fasi del procedimento, dall'adozione all'entrata in vigore, si applica l'art. 27, commi da 4 a 13, essendo ridotti della metà i termini per il deposito del piano o variante adottati, per la presentazione delle osservazioni e per l'espressione delle riserve e dell'intesa da parte della Regione;

Dato atto inoltre che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato dai Decreti legislativi n. 6/2008 e n. 128/2010) e della normativa regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009), le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche, deve accompagnare l'intero iter di formazione, approvazione ed attuazione dei Piani e loro varianti;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nei procedimenti di elaborazione e approvazione dei piani, e loro varianti, disciplinati dalla L.R. n. 20/2000;

Visti gli elaborati predisposti e tenuto conto che obiettivo della proposta di Variante è quello di rispondere a una esigenza di aggiornamento del quadro conoscitivo, e delle conseguenti previsioni di piano, già presente all'atto di approvazione della Variante generale al PTCP, cui non è stato possibile adempiere in quella sede per non ritardare l'approvazione della Variante generale stessa, oltre che conseguire un miglioramento nella applicazione delle previsioni del PTCP attualmente vigente su limitati aspetti che per la loro entità non costituiscono modifiche sostanziali al Piano;

Ritenuto quindi di approvare, ai sensi del comma 2 dell'art. 27-*bis* della L.R. n. 20/2000, la proposta di Variante al PTCP avviando quindi la fase di consultazione propedeutica all'adozione della Variante stessa secondo le disposizioni regionali prima richiamate, dando atto che, in esito alla fase di consultazione, gli elaborati costitutivi della proposta di Variante verranno integrati con gli specifici elaborati di PTCP (Tavole e Norme) con evidenziate le modifiche oggetto di variante comprese quelle eventualmente proposte in fase di consultazione, e favorevolmente valutate,, ai fini della sottoposizione all'organo consiliare della proposta di adozione della Variante;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata e integrata, da ultimo, dalla legge regionale n. 6/2009;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (entrato in vigore il 26 agosto 2010);
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- la Deliberazione n. 173 del 4 aprile 2001, con la quale il Consiglio regionale ha approvato l'Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico che fornisce le prime indicazioni in merito ai processi funzionali all'elaborazione dei piani e ai contenuti essenziali degli elaborati tecnici;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la circolare regionale recante "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6/2009";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- il Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- il Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- il Piano straordinario 267 (PS267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- il Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83, a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e a una recente Variante adottata con atto del Consiglio provinciale n. 23 del 26 marzo 2012;
- il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- il Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dal Dirigente del Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica" in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di svolgere gli adempimenti necessari a garantire in tempi brevi l'avvio delle consultazioni previste dall'art. 27-*bis*, comma 2, della L.R. n. 20/2000;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa

1. di approvare, ai sensi dell'art. 27-*bis*, della L.R. n. 20/2000, la proposta di Variante specifica al PTCP costituita dagli elaborati sotto elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per quanto qui non materialmente allegati in relazione alla loro consistenza, ai meri fini della pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio *online* e delle consultazioni previste dalle disposizioni regionali prima richiamate:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

ALLEGATI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

All. 1 Individuazione cartografica di sintesi delle proposte di modifica delle fasce fluviali

All. 2 Schede illustrative delle proposte di modifica cartografica delle fasce fluviali;

VALSAT - Rapporto Ambientale;

VALSAT - Sintesi non Tecnica;

STUDIO DI INCIDENZA.

2. di dare atto che gli allegati menzionati al punto 1. che precede, sottoscritti dal Dirigente del Settore "Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica", sono depositati ad ogni effetto di legge presso l'ufficio del Dirigente o suo delegato;
3. di dare atto che la consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del territorio sarà svolta secondo le disposizioni richiamate dal comma 2 dell'art. 27-*bis* della L.R. n. 20/2000 e che, in esito alla fase di consultazione, gli elaborati costitutivi della proposta di Variante verranno integrati con gli specifici elaborati di PTCP con evidenziate le modifiche oggetto di variante comprese quelle eventualmente proposte in fase di consultazione, e favorevolmente valutate, ai fini della sottoposizione all'organo consiliare della proposta di adozione della Variante;
4. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE

CARMELO FONTANA



PROVINCIA DI PIACENZA

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e
programmazione del territorio, delle attività estrattive,
dell'ambiente e urbanistica**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2533/2012 del Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica ad oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP), AI SENSI DELL'ART. 27-BIS, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2000 PER AVVIO FASE DI CONSULTAZIONE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 17/10/2012

**Sottoscritto dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE)
con firma digitale**



Provincia di Piacenza

Servizio Affari generali, archivio, protocollo, comunicazione e Urpel

Relazione di Pubblicazione, trasmissione Capi Gruppo Consiliari

Delibera di Giunta N. 203 del 17/10/2012

**Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del
territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica**

Proposta n. 2533/2012

**Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP), AI SENSI DELL'ART. 27-BIS, COMMA 2,
DELLA L.R. N. 20/2000 PER AVVIO FASE DI CONSULTAZIONE.**

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione) ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 D. Lgs. 18.8.2000 N.267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 22/10/2012

Sottoscritta
dal Dirigente del Servizio

(PEVERI ORIELLA)
con firma digitale